

1-80-91-392-393-601-969-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatore: **BOTTARI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE

Già presentata nell'VIII Legislatura il 19 marzo 1980

Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la
violenza sessuale e fisica contro la persona

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTARI, FABBRI SERONI, SPAGNOLI, FRACCHIA, LODI
FAUSTINI FUSTINI, GRANATI CARUSO, VIOLANTE**

Presentata il 12 luglio 1983

Nuove norme a tutela della libertà sessuale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA, ANSELMI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI
MAURO, QUARENGHI, CAVIGLIASSO**

Presentata il 12 luglio 1983

—

Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza
sessuale

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, MUSCARDINI PALLI, POLI BORTONE,
MACALUSO, MACERATINI**

Presentata il 12 agosto 1983

—

Nuove norme sui delitti sessuali contro la libertà e la dignità
della persona

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTIOLI, FINCATO GRIGOLETTO

Presentata il 12 agosto 1983

—

Nuove norme penali in materia di violenza sessuale

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIFARELLI, DEL PENNINO, DUTTO, ERMELLI CUPELLI,
DI BARTOLOMEI, FUSARO, MARTINO, MONDUCCI,
PELLICANÒ**

Presentata il 5 ottobre 1983

Modificazioni delle norme in materia di delitti
contro la libertà sessuale

d'iniziativa dei deputati ZANONE, DE LUCA, BASLINI

Presentata il 2 dicembre 1983

Norme sulla tutela della libertà sessuale

Presentata alla Presidenza il 23 maggio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche in questa legislatura viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea un testo unificato delle proposte di legge concernenti le « Nuove norme a tutela della libertà sessuale ». È positivo e significativo che alla fine si sia pervenuti alla decisione di riconoscere a questo testo la rilevanza che esso ha e che perciò deve vedere impegnati i parlamentari tutti, in un confronto ampio e trasparente delle rispettive posizioni e proposte.

Non va dimenticato, infatti, che il tema della violenza sessuale ha profonde implicazioni culturali e che, attraverso il superamento della normativa vigente, passa il tentativo di far crescere una coscienza collettiva nuova come presupposto e come momento imprescindibile di rinnovamento dell'intera società.

Il testo che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è frutto di un lungo lavoro in Commissione giustizia. La rilevanza e la complessità della materia in esame hanno infatti richiesto, anche in questa legislatura, una discussione ed un approfondimento ampi tra i diversi gruppi, tra le forze politiche e le donne e i loro movimenti.

Nella società c'è stato e c'è un dibattito vivace ed appassionato di cui la Commissione ha tenuto conto e sul quale anche l'Assemblea dovrà positivamente riflettere per confermare la sostanza delle scelte positive cui è pervenuto il testo ora proposto.

Il lavoro non è stato dunque semplice né facile, intanto per la difficoltà di ricondurre a sintesi le diverse posizioni espresse dalla proposta di legge di iniziativa popolare e dalle sei di iniziativa parlamentare; in secondo luogo, per sfuggire a tentazioni ideologiche, pure forti in una materia come questa. Tuttavia nonostante nel dibattito siano, ancora una volta, emerse valutazioni inevitabilmente differenti e a volte divaricanti, si è affermata la vo-

lontà di arrivare a soluzioni, le migliori possibili dal punto di vista dell'innovazione legislativa.

A questo testo si è pervenuti con il contributo di tutte le componenti politiche della Commissione ed esso rappresenta, in alcune sue parti, il superamento di iniziali opposizioni di fondo e di principio.

Va qui ribadito e sottolineato — perché nessuno dimentichi o sottovaluti — che la delicatezza della materia richiede che la stessa sia affrontata con grande sensibilità e fuori da schematismi ancorati alla prassi, anche sotto il profilo tecnico-giuridico.

Riferimento costante per ognuno di noi sono state e devono continuare ad essere, nel momento in cui prospettiamo queste possibili soluzioni legislative, le donne ed il loro ricco ed articolato movimento. C'è in questo una motivazione profonda e rilevante. Le donne nel tempo sono state e sono le tradizionali — poco importa se le maggiori o no perché non è un problema di statistiche — destinatarie della violenza sessuale, in quanto proprio ad esse una concezione arretrata e funzionale ad un determinato assetto sociale ed economico ha negato il riconoscimento dell'affermazione della loro persona e personalità nella sua interezza privandole, quindi, del diritto alla sessualità. Ed è per questa barriera temporale ed ideale che le donne, in quanto oggetto e non soggetto di sessualità, sono state le tradizionali destinatarie della violenza sessuale.

Ma non si tratta solo di questo.

Infatti è stato possibile pensare ad una riforma dei codici in questa materia innovando radicalmente ed affermando nuovi valori solo quando le donne, attraverso una nuova coscienza e consapevolezza, sono diventate portatrici, nella società, di una concezione più avanzata ed egualitaria dei rapporti umani e so-

ciali. Da qui scaturisce l'affermazione della sessualità come una delle espressioni della personalità umana e, quindi, come una delle libertà della persona. Soltanto nel decennio delle donne, in questo decennio, è stato possibile affermare l'idea della necessità di incidere attraverso una legge sugli stessi principi informativi del vecchio codice Rocco, ingrandendoli e superandoli attraverso l'affermazione di nuovi principi di libertà, di uguaglianza e di rispetto della persona umana, globalmente intesa. In questo modo le donne hanno prodotto in proprio cultura giuridica, non solo perché si sono confrontate con le leggi, con i codici, con il diritto, scoprendo di non esserci, nei codici, e di esserci male quando ci sono; non solo perché hanno prodotto una proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto 300 mila firme nel paese; ma perché le donne hanno intuito che bisogna sgomberare il terreno da vecchie visioni culturali e pratiche fondate sulla disuguaglianza e sulla discriminazione.

Queste tematiche, queste elaborazioni non possono e non devono essere estranee alla politica, al diritto, alla legge. Sono esse stesse politica, cultura, diritto, dobbiamo saperle tradurre in legge.

Questi punti di riferimento hanno fatto operare alla Commissione alcune scelte importanti, di fondo, e questo orientamento dovrà ancora prevalere se vogliamo, tutti insieme, approvare una legge che non si limita a raccogliere i segnali innovatori che vengono dalla società, ma che è essa stessa strumento di impulso per un ulteriore rinnovamento, in quanto capace di far crescere valori nuovi e di abbattere vecchie barriere culturali ed ideali.

A questi principi è informato il testo approvato dalla Commissione Giustizia e le considerazioni fin qui svolte sono alla base delle soluzioni prospettate. Ciò non significa che si è elaborato un testo di principi, rinunciando ad individuare strumenti tecnico-giuridici efficaci.

Altre considerazioni vanno fatte prima di passare all'esame dettagliato dei singoli articoli.

Prima di tutto vanno sottolineate due difficoltà: da un lato, quella di collocare una materia profondamente innovata nel corpo vecchio dell'attuale codice. Di questo limite il testo soffre e spesso cozza con visioni superate ed estranee alla sua *ratio*. Dall'altro, il limite insuperabile di dover affidare l'affermazione della libertà sessuale a norme del codice penale.

Esistono anche altri ostacoli di diversa natura: intanto, la consapevolezza che è difficile intervenire legislativamente in campi in cui lo scontro tra vecchio e nuovo è profondo, e non è solo di natura culturale, ma mistifica rapporti di potere consolidati, forme di organizzazione sociale ed economica il cui mutamento può avviare cambiamenti di fondo nella vita del paese; in secondo luogo, la difficoltà a tradurre una volta per tutte in norme giuridiche tutte le novità legate al mutamento del costume, che in quanto tali richiedono certamente grande riflessione e grande sforzo intellettuale ed anche di inventiva.

In definitiva, una legge contro la violenza sessuale deve riprendere i contenuti più alti e più saldi delle conquiste di questi anni e deve affermare e difendere l'uguaglianza tra donna e uomo anche sul terreno sessuale e la pari capacità di autodeterminarsi. I processi per violenza sessuale non devono più stravolgere la realtà e non devono più riprodurre, in forme legali, l'aggressione stessa della quale si giudica.

Attraverso quali strumenti si raggiunge questo obiettivo? Il dibattito che c'è stato nel paese e nel Parlamento li ha individuati bene: la descrizione del reato, il tipo di perseguibilità, il riconoscimento di un ruolo processuale ad associazioni e movimenti, le modalità di svolgimento del processo. Il faticoso lavoro della Commissione giustizia ha tradotto in norme queste indicazioni, come emerge dall'analisi specifica dei singoli articoli del testo elaborato.

Articolo 1 (titolo e collocazione della normativa). Per la prima volta, con l'approvazione di tutti i gruppi parlamentari, la libertà sessuale entra a pieno ti-

tolo nel codice penale come una delle libertà personali.

La violazione di essa trova collocazione tra i delitti contro la libertà individuale, chiarendo così la reale natura dell'aggressione sessuale.

Articolo 2 (descrizione del reato). Nell'unica fattispecie di atti sessuali compiuti con violenza o minaccia vengono unificate le diverse e numerose ipotesi di reato; in particolare si abolisce l'anacronistica distinzione tra congiunzione carnale ed atti di libidine violenta (attuali articoli 519 e 521 del codice penale).

Articolo 3 (violenza sessuale presunta). Viene mantenuta l'ipotesi di violenza sessuale presunta. In determinati casi si punisce il rapporto sessuale in quanto tale, anche a prescindere dall'eventuale consenso della vittima. L'ambito di applicazione di questa ipotesi, del resto prevista da molti codici europei, viene però limitato al rapporto sessuale con persona che non ha compiuto i quattordici anni o che ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole è il tutore o altra persona a cui il minore è in qualche modo affidato.

Non è previsto invece il divieto di rapporto sessuale con chi non è in grado di resistere a causa « delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica ». Si è ritenuto attraverso questo superamento di salvaguardare il diritto alla sessualità dei soggetti portatori di *handicaps* fisici e psichici.

Questo riconoscimento del diritto alle manifestazioni di amore è particolarmente rilevante per impedire che delicate fasce di comportamento siano considerate punibili dal codice penale e si risolvano alla fine — punendo qualsiasi persona che abbia rapporti sessuali con questi soggetti — in un disconoscimento assoluto della loro sessualità.

Viene invece prevista una aggravante specifica per i casi di violenza sessuale reale commessa nei confronti di persone « in stato di inferiorità fisica o psichica » (articolo 7).

Articolo 4 (atti sessuali consensuali tra minori). Questo articolo corrisponde

ad una esigenza da più parti posta, in particolare dalle giovani generazioni, ed esprime un problema estremamente delicato e che come tale va affrontato.

Attualmente le manifestazioni di affetto tra adolescenti, naturalmente consensuali, rischiano di essere criminalizzate. Il permanere delle attuali ipotesi di violenza presunta perpetuerebbe queste situazioni. È parso opportuno, quindi, estromettere dall'ambito di applicazione della legge i rapporti sessuali tra giovani quasi coetanei, all'interno di una differenza di età che non superi i quattro anni.

È evidente che questa è questione delicata e difficile, che ripropone il problema ampio dell'educazione sessuale dei giovani e dei rapporti tra giovani e famiglie, ma è sembrato opportuno non penalizzare i rapporti adolescenziali, che richiedono strumenti educativi ed interventi ben diversi dagli attuali ed in ogni caso soluzioni non traumatiche.

Articolo 5 (violenza sessuale di gruppo). L'ipotesi di questa nuova fattispecie di reato è nata dalla necessità di avere norme precise rispetto alle modalità nuove con cui si è manifestata la violenza sessuale in questi anni.

La configurazione di un nuovo reato, autonomo, di violenza sessuale di gruppo, risponde a quella che da più parti è stata definita la « nuova qualità della violenza ». Con essa si dà una risposta più rigorosa ad episodi, sempre più frequenti, che creano particolare allarme sociale.

All'articolo 6 (sequestro di persona a scopo di commettere violenza sessuale), scomparso l'anacronistico « ratto a fine di libidine », la privazione della libertà personale per fini di violenza sessuale diventa un delitto autonomo, che si configura come una ipotesi qualificata di sequestro di persona che, come tale, va punita a prescindere dal conseguimento dell'intento.

Articolo 8 (disciplina delle pene accessorie e degli altri effetti penali).

Articolo 9 (procedibilità d'ufficio). Molto si è discusso sulla perseguibilità a querela o di ufficio di questi reati. È pre-

valso alla fine il principio della perseguibilità di ufficio.

La soluzione non è una forzatura, perché nasce da una maturazione che c'è stata nel paese, per il modo nuovo in cui oggi si pone il rapporto tra autodeterminazione del singolo ed intervento dello Stato.

La cresciuta consapevolezza della gravità di questi reati e la maggiore forza dei movimenti che esprimono gli interessi di coloro che nell'esperienza sono le vittime più frequenti della violenza sessuale rende normale chiederne la repressione d'ufficio, come per qualsiasi grave delitto.

Articolo 10 (costituzione di parte di associazioni o movimenti nel processo). Di particolare interesse sono le norme processuali contenute in questo articolo e nei seguenti, certamente destinate ad incidere, in futuro, nel processo penale al di là dell'ambito attinente al tipo di reati per cui oggi le prevediamo, in quanto norme anticipatrici di novità che dovranno trovare posto nel nuovo codice di procedura penale.

La prima di tali norme riguarda la costituzione di associazioni o movimenti nel processo. Si è pensato ad un processo penale nel quale, con l'assenso della persona offesa, possa essere parte un'associazione o un movimento che abbia tra i suoi scopi la tutela degli interessi lesi ed alla quale siano attribuiti specifici poteri per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità. L'associazione o il movimento ha le facoltà e gli obblighi previsti per la parte civile, ma non può chiedere il risarcimento del danno. È un modello questo che, senza forzare lo schema del processo penale, prevede una saldatura tra l'interesse collettivo e quello individuale attraverso l'assenso della parte lesa. Questa presenza esterna non altera gli equilibri processuali in quanto l'assenso può essere conferito ad una sola associazione, ma supera i vecchi schemi concettuali del processo penale ed il meccanismo improntato alla legittimazione dei soli interessi della persona offesa e di coloro che abbiano ricevuto dal delitto un danno economico.

Si è pervenuti a questa decisione partendo dalla considerazione che negli ultimi anni i movimenti, da gruppi di sostegno quali erano, hanno progressivamente assunto caratteristiche proprie e non di mero supporto di interessi soggettivi. I movimenti delle donne in particolare si sono presentati come portatori di un interesse collettivo all'affermazione di un diverso ruolo delle donne nella società. Questo interesse, che si è affermato attraverso lunghe battaglie in diversi campi del sociale, ha sviluppato una riflessione collettiva che ha colto nella violenza sessuale quell'elemento di aggressione culturale, di concezione meccanica della donna e della sessualità, che costituiscono la espressione e il fondamento di posizioni estremamente autoritarie. È proprio contro queste concezioni che movimenti ed associazioni hanno rivendicato un modo diverso di essere dei rapporti interpersonali e della libertà individuale.

Queste le considerazioni che hanno fatto prevalere la tesi della giustizia — e forse della necessità — di introdurre questi nuovi soggetti nei processi per violenza sessuale.

La positività della scelta è confermata dall'introduzione nel progetto di rinnovo della delega per il nuovo codice di procedura penale, approvato dalla Commissione Giustizia, di analogo norma per tutti i procedimenti penali.

Articolo 11 (pubblicità del dibattimento e deposizione della persona offesa). È questa una norma che tende a restituire normalità al processo per violenza sessuale che ha fin qui avuto un carattere negativo di specialità consentendo che, diversamente da tutti gli altri processi, si creasse una sorta di confusione tra imputato e persona offesa.

Si vuole correggere, attraverso questa soluzione normativa, la tendenza negativa a spostare l'indagine sulla vittima, con grave pregiudizio del rispetto della sua vita privata e personale e del suo passato e con violazione del suo diritto alla libertà sessuale e sentimentale. È un modo per mutare profondamente lo svolgimento

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to di questi processi nel rispetto della dignità della persona.

Articolo 12 (giudizio direttissimo). La scelta, attraverso la proposta di introdurre un articolo 502-*bis* nel codice di procedura penale, deriva dalla necessità di vedere celebrati e conclusi rapidamente questi processi che attualmente si protraggono negli anni. Ciò al fine di evitare alla vittima di rivivere, dopo anni, la violenza subita, costringendola a riproporsi ed a riproporre drammaticamente situazioni mai del tutto cancellabili.

Articolo 13 (Abrogazione di norme). Tra le abrogazioni particolare attenzione merita quella dell'articolo 530 del codice penale.

Si è ritenuto che non fosse più necessario il mantenimento di questa previsione normativa in quanto i casi meritevoli di punizione trovano più opportunamente collocazione nell'ambito della violenza sessuale prevista dall'articolo 2.

Onorevoli Colleghi! Desidero concludere questa mia relazione con un'ultima osservazione: la validità delle scelte proposte attraverso il testo unificato è confermata anche dalla risoluzione del Parlamento europeo approvata a Strasburgo il 17 gennaio 1984, le cui indicazioni devono essere fatte proprie dagli Stati membri. Tale risoluzione invita gli Stati membri a:

considerare la violenza sessuale un reato perseguibile non solo dalla parte lesa ma anche dall'autorità pubblica;

consentire alle associazioni femminili di costituirsi parte civile nei processi di

violenza sessuale a tutela del volere della persona;

rendere disponibili funzionari di polizia di sesso femminile cui le donne possano rivolgersi;

dare ai funzionari di polizia un'adeguata formazione su tali reati onde operare un cambiamento della mentalità;

stimolare rapporti di cooperazione tra organismi assistenziali, gruppi femminili e forze di polizia.

Porre l'esigenza di procedere rapidamente all'esame ed approvazione di questo testo non significa volontà di sottrarsi in qualche modo ad un confronto costruttivo per soluzioni più idonee ed avanzate o più rispondenti agli obiettivi che ci si prefigge attraverso le norme proposte.

Occorrerà, però, che il Parlamento — così come è nel suo « diritto-dovere » e fatte salve le prerogative di ogni singolo parlamentare di ripercorrere e conoscere a fondo i precedenti dibattiti — recuperi memoria storica e continuità per comprendere le ragioni e le motivazioni delle scelte che, non senza travaglio, vengono proposte.

L'approvazione rapida di questo testo potrà rappresentare una prima, seppur parziale, risposta positiva alle aspirazioni, ai bisogni, alla domanda di nuova cultura della società, di cui le donne hanno saputo, individualmente e collettivamente, essere interpreti.

BOTTARI, *Relatore.*

TESTO UNIFICATO

DELLA COMMISSIONE

**Nuove norme
a tutela della libertà sessuale.**

ART. 1.

Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è aggiunta la seguente:

« Sezione II-*bis*: Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*bis*. - (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da tre a otto anni ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*ter*. - (*Violenza sessuale presunta*). — È punito con la pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque compie atti sessuali:

1) nei confronti di persona minore di anni quattordici;

2) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-quater. — (*Atti sessuali consensuali tra minori*). — Non sono punibili gli atti sessuali consensuali tra due minori di anni diciotto, quando la differenza di età non supera i quattro anni ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-quinquies. — (*Violenza sessuale di gruppo*). — Se più persone riunite, in concorso tra loro, con violenza o minaccia commettono su taluno atti sessuali ovvero lo costringono a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri, ciascuna di esse è punita con la reclusione da cinque a dodici anni ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-sexies. — (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque sequestra taluno al fine di commettere atti di violenza sessuale è punito con la reclusione da due a otto anni ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-septies. — (*Circostanze aggravanti*). — Per i delitti previsti dalla presente sezione la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) con l'uso di sostanze narcotiche o stupefacenti;

2) su persona in stato di inferiorità fisica o psichica ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-octies. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-novies. — (*Procedibilità d'ufficio*). — Per i delitti previsti dalla presente sezione si procede d'ufficio ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-decies. — (*Costituzione di associazioni o movimenti nel processo*). — Le associazioni o i movimenti che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi da uno dei delitti previsti nella presente sezione possono costituirsi come parte nel processo, con il consenso della persona offesa, per contribuire all'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

L'intervento avviene nelle forme, nei termini, con le facoltà e gli obblighi previsti per la parte civile, ad eccezione della richiesta di risarcimento del danno.

Il consenso della persona offesa non è revocabile e può essere concesso ad una sola associazione o movimento ».

ART. 11.

Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*undecies*. — (*Pubblicità del dibattimento e deposizione della persona offesa*). — Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati previsti dalla presente sezione si svolgono a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo in determinate udienze. In tal caso il giudice decide, sentite le altre parti.

Ai fini dell'accertamento dei reati previsti dalla presente sezione non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa. Gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona offesa ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 502-*bis*. — In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

ART. 13.

(*Abrogazione di norme*).

Sono abrogati il capo I del titolo IX del libro II e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1

ART. 1.

La violenza sessuale è un delitto contro la persona. Pertanto tutti gli articoli, dall'articolo 8 all'articolo 25 verranno inseriti nel Titolo XII: « Dei delitti contro la persona ».

ART. 2.

(Costituzione di parte civile).

Dopo il primo comma dell'articolo 22 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« Per i reati previsti dal Libro II Titolo IX del codice penale, è ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne ».

ART. 3.

(Processo a porte aperte).

All'articolo 423 del codice di procedura penale va aggiunto il seguente comma:

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai reati di cui al Libro II Titolo IX del codice penale sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda al Presidente del tribunale di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse ».

ART. 4.

(Giudizio direttissimo).

Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale va aggiunto il seguente articolo:

« ART. 502-bis. — In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, il

Procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dal Libro II Titolo IX del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

ART. 5.

(Indirizzo delle indagini).

Non sono ammesse nel corso di tutto il procedimento per i reati previsti dal Libro II Titolo IX, indagini inerenti alla tecnica fisiologica degli atti di violenza sessuale subiti dalla vittima. Le indagini devono bensì avere come scopo l'accertamento della mancanza di consenso, che non può fondarsi sulla passata vita sessuale della vittima.

ART. 6.

(Procedibilità d'ufficio).

L'articolo 542 del codice penale è abrogato.

ART. 7.

L'articolo 543 del codice penale è abrogato.

ART. 8.

(Violenza sessuale).

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque con violenza, minaccia o inganno o valendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno, ivi compreso il coniuge, a subire o ad assistere ad atti di natura sessuale è punito con la reclusione da due a dieci anni ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 9.

*(Violenza sessuale
compiuta da due o più persone).*

Dopo l'articolo 519 del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 519-bis. — Se il reato di cui all'articolo 519 del codice penale è compiuto congiuntamente da due o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

ART. 10.

L'articolo 520 del codice penale è abrogato.

ART. 11.

L'articolo 521 del codice penale è abrogato.

ART. 12.

L'articolo 522 del codice penale è abrogato.

ART. 13.

L'articolo 523 del codice penale è abrogato.

ART. 14.

All'articolo 605 del codice penale è aggiunto il seguente numero 3:

« 3) per commettere gli abusi di cui all'articolo 519 del codice penale ».

ART. 15.

L'articolo 524 del codice penale è abrogato.

ART. 16.

L'articolo 525 del codice penale è abrogato.

ART. 17.

L'articolo 526 del codice penale è abrogato.

ART. 18.

L'articolo 544 del codice penale è abrogato.

ART. 19.

L'articolo 578 del codice penale è abrogato.

ART. 20.

L'articolo 587 del codice penale è abrogato.

ART. 21.

L'articolo 592 del codice penale è abrogato.

ART. 22.

Il capo II del Titolo XI del Libro II del codice penale è abrogato.

ART. 23.

L'articolo 571 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque usa mezzi di disciplina in danno di persona sottoposta alla sua autorità, ovvero a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza o custodia ovvero per l'esercizio di una professione o arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se il fatto cagiona una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ne deriva la morte, è punito con le pene previste dall'articolo 584 del codice penale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle aggravanti previste dagli articoli 583, 585, 577 del codice penale si procede d'ufficio ».

ART. 24.

L'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale, dalla quale derivi una malattia

nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583, 585, 577 del codice penale si procedè d'ufficio ».

ART. 25.

L'articolo 530 del codice penale è abrogato.

N. 80

ART. 1.

Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è inserita la seguente sezione:

Sezione II-bis: « Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-bis. — (Violenza sessuale). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con armi ovvero con l'uso di sostanze narcotiche o stupefacenti ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-ter. — (Violenza sessuale presunta). — È punito con la pena stabilita nell'articolo 609-bis chiunque compie atti sessuali:

1) nei confronti di persona minore di anni quattordici;

2) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di vigilanza o di custodia.

Se il colpevole ricorre a violenza o minaccia la pena è aumentata ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-quater. — (Circostanze aggravanti). — Nei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso su persona in stato di inferiorità fisica o psichica ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-quinquies. — (Atti sessuali consensuali tra minori). — Non sono punibili gli atti sessuali consensuali tra minori, quando la differenza di età tra gli stessi non supera i tre anni ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-sexies. — (Atti sessuali compiuti con abuso della qualità di pubblico ufficiale). — Il pubblico ufficiale che compie atti sessuali su una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero su persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-septies. — (Violenza sessuale di gruppo). — Se i fatti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-sexies sono

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

commessi da più persone riunite in concorso tra loro, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è aumentata se ricorre una delle circostanze previste dal secondo comma dell'articolo 609-bis o dal secondo comma dell'articolo 609-ter o dall'articolo 609-quater ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-octies. — (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di commettere atti di violenza sessuale è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Se il colpevole consegue l'intento, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la pena è aumentata se concorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 609-bis e negli articoli 609-ter, 609-quater, 609-sexies e 609-septies ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 660-bis. — (*Molestia sessuale*). — Chiunque commette nei confronti di taluno atti di molestia sessuale che ne offendono la libertà e la dignità è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Se gli atti di molestia sessuale sono compiuti nei confronti di un minore di anni quattordici, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-novies. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per

alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 11.

Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-decies. — (*Querela*). — Per i delitti previsti dalla presente sezione si procede d'ufficio.

È tuttavia punibile a querela della persona offesa il delitto previsto dall'articolo 609-bis quando tra la persona offesa ed il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza, salvo che il fatto sia connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

ART. 12.

Dopo l'articolo 609-decies del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 609-undecies. — (*Costituzione di associazioni o movimenti nel processo*). — Le associazioni o i movimenti che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi da uno dei delitti previsti nella presente sezione possono costituirsi come parte nel processo, con il consenso della persona offesa, per contribuire all'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

L'intervento avviene nelle forme, nei termini, con le facoltà e gli obblighi previsti per la parte civile, ad eccezione della richiesta di risarcimento del danno.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il consenso della persona offesa non è revocabile e può essere concesso ad una sola associazione o movimento ».

« ART. 609-duodecies. — (*Pubblicità del dibattimento e deposizione della persona offesa*). — Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati previsti dalla presente sezione si svolgono a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo in determinate udienze. In tal caso il giudice decide, sentite le altre parti.

Ai fini dell'accertamento dei reati previsti dalla presente sezione non sono am-

messe domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa.

Gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona offesa ».

ART. 13.

(*Abrogazione di norme*).

Sono abrogati il capo I del titolo IX del libro II del codice penale e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale.

N. 91

ART. 1.

È inserita la Sezione II-bis al capo III del titolo XII del libro I del codice penale: « Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-bis. — (Violenza sessuale). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero costringe o induce taluno a commettere tali atti su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto su persona che:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-ter. — (Violenza carnale commessa da più persone). — Se due o più persone compiono assieme atti di violenza sessuale sulla stessa persona o comunque partecipano alla esecuzione dei medesimi, ciascuna di esse è punita con la reclusione da cinque a dieci anni ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. — (Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale). — Il pubblico ufficiale che compie atti sessuali con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale che induce tali persone a compiere atti sessuali su se stesse, sulla persona del colpevole o su altri.

La stessa pena si applica se i fatti di cui ai precedenti commi sono commessi da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quinquies. — (Sequestro di persona a fine di commettere atti sessuali). — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno sottrae o ritiene taluno al fine di commettere atti sessuali, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-sexies. — (Sequestro di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di commettere atti sessuali). — La pena stabilita nel capoverso dell'articolo precedente si applica anche a chi commette il fatto ivi preveduto, sen-

za violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici, o che non sia, comunque, in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. — (*Istigazione alla violenza sessuale*). — Chiunque pubblicamente pone in essere rappresentazioni o diffonde scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali che siano idonei a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale, è punito con la reclusione da due a quattro anni ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies*. — (*Corruzione di minorenni*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*novies*. — (*Querela dell'offeso*). — I delitti preveduti dalla presente sezione ad eccezione di quello previsto dall'articolo 609-*septies* sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* qualora la persona offesa sia il coniuge.

Si procede tuttavia di ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio ».

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 609-*bis*, 521, 530, 637 e 609-*ter* importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 11.

La prima parte dell'articolo 564 del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 12.

All'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le udienze dei dibattiti relativi ai reati di cui alla sezione II-*bis* del capo III del libro II del codice penale sono pubbliche.

Il presidente o il pretore dispone tuttavia che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse quando la parte lesa lo richiede ovvero quando avvengono manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento, o quando la pubblicità possa nuocere all'accertamento della verità ».

ART. 13.

(*Abrogazione di norme*).

Gli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 530, 542, del codice penale sono abrogati.

N. 392

ART. 1.

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 519. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero costringe o induce taluno a commettere tali atti su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto su persona che:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

4) non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica e fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

5) si trova in stato di arresto o detenzione quando il colpevole è pubblico ufficiale che ne ha la custodia per ragioni dell'ufficio o in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente.

La pena è da cinque a quindici anni se la violenza o la minaccia è commessa con l'uso di armi, di sostanze narcotiche o stupefacenti, o se dal fatto deriva una lesione grave e gravissima ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 519 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 519-bis. — (*Violenza carnale commessa da più persone*). — Se due o più

persone compiono assieme atti di violenza sessuale sulla stessa persona o comunque partecipano alla esecuzione dei medesimi, ciascuna di esse è punita con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è da otto a venti anni nelle ipotesi previste dall'ultimo capoverso dell'articolo 519 ».

ART. 3.

Gli articoli 521 e 522 del codice penale sono abrogati.

ART. 4.

L'articolo 523 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 523. — (*Sequestro di persona a fine di commettere atti sessuali*). — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno sottrae o ritiene taluno al fine di commettere atti sessuali è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La stessa pena si applica anche a chi senza violenza, minaccia o inganno, commette il fatto in danno di persona minore degli anni quattordici, o che non sia comunque, in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche se indipendente dal fatto del colpevole.

La pena è aumentata se ricorrono le ipotesi di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 519 o se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata ».

ART. 5.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Corruzione di minorenni*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni

quattordici è punito a querela di parte con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque sia autore di scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali tali da creare suggestioni riprovevoli o incitamento alla commissione di delitti contro la libertà sessuale.

La procedibilità è d'ufficio. Il diffusore o propagandista dell'attività di cui al precedente capoverso concorre nel reato ma la pena è diminuita.

Se trattasi di pubblico esercente può anche ordinarsi in sentenza, con clausola immediatamente esecutiva, la sospensione dell'attività commerciale da cinque giorni a tre mesi ».

ART. 6.

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La condanna per alcuno dei reati previsti in questo titolo importa la perdita della potestà di genitore o l'interdizione perpetua di qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla cura quando la qualità di genitore, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 519, 519-bis, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa (codice civile 536-552, 566-585) e la pubblicazione in due quotidiani della sentenza di condanna con la omissione del nome della parte offesa ».

ART. 7.

(Procedimento).

Ai fini dell'accertamento dei reati previsti nel titolo IX del libro II del codice penale non sono ammesse, in qualsiasi fase delle indagini o del processo, domande sulla vita privata o sulle relazioni della persona offesa.

Gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona offesa. Il dibattimento si svolge perciò a porte chiuse, salvo esplicita richiesta, discrezionalmente valutabile dal collegio, della parte offesa.

ART. 8.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — (*Querela dell'offeso*). — I delitti previsti dal capo primo sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta è irrevocabile, fatta eccezione per il delitto di cui agli articoli 519 e 523 qualora la persona offesa sia il coniuge.

Si procede tuttavia di ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio, fatta eccezione per il delitto di cui agli articoli 519 e 523 qualora la persona offesa sia il coniuge ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 564 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da due a sei anni ».

ART. 10.

La rubrica del titolo IX del Libro II del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Dei delitti sessuali contro la libertà e la dignità della persona ».

N. 393

ART. 1.

Il capo I del titolo IX del libro II del codice penale è abrogato.

ART. 2.

È inserita la Sezione II-bis al capo III del titolo XII del libro II del codice penale: Dei delitti contro la libertà sessuale.

ART. 3.

(Atti sessuali contro o senza il consenso della parte offesa).

Chiunque compie su taluno o lo induca a compiere atti sessuali o lo costringe ad assistervi, contro o senza il suo consenso, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

ART. 4.

(Violenza di gruppo).

Se il reato di cui all'articolo precedente è commesso da due o più persone, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni.

ART. 5.

(Sequestro di persona).

Se il reato di cui al precedente articolo 3 è commesso privando taluno della libertà personale, la pena è della reclusione da 6 a 15 anni.

ART. 6.

(Circostanze aggravanti).

La pena per il reato di cui ai precedenti articoli è aumentata se il reato è commesso:

1) avvalendosi della propria autorità o della propria superiorità gerarchica nel rapporto di lavoro;

2) se il reato è commesso ai danni di discendente, ascendente o affine in linea retta ovvero di un fratello o una sorella;

3) approfittando della incapacità della parte lesa di intendere e di volere al momento del fatto;

4) se il consenso è estorto con minaccia o inganno;

5) con premeditazione.

ART. 7.

L'articolo 530 del codice penale (corruzione di minorenne) è abrogato.

ART. 8.

L'articolo 540 del codice penale (rapporto di parentela) è abrogato.

ART. 9.

(Pene accessorie).

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *(Pene accessorie).* — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge importa:

1) la perdita della potestà di genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura;

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori nei confronti della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza (articolo 36 del codice penale) su almeno due quotidiani senza menzionare il nome della parte lesa ».

ART. 10.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *(Querela dell'offeso).* — I delitti previsti dagli articoli precedenti sono procedi-

bili d'ufficio. Sono punibili a querela della persona offesa se commessi nei confronti del coniuge dell'autore non separato ».

ART. 11.

L'articolo 543 del codice penale (diritto di querela) è abrogato.

ART. 12.

L'articolo 544 del codice penale (matrimonio riparatore) è abrogato.

ART. 13.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 573 del codice penale sono abrogati.

ART. 14.

Ai fini dell'accertamento dei delitti di cui agli articoli precedenti non sono ammesse domande sulla vita privata della persona offesa dal reato.

Gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della parte lesa.

ART. 15.

Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai delitti di cui alla sezione II-bis del Titolo XII del libro II del codice penale sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda che il dibattimento si svolga a porte chiuse ».

ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 22 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« (Dell'azione civile). — L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno (articolo 185 del codice penale) può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale, dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria e delle associazioni costituite da almeno due anni che rappresentano interessi collettivi offesi dal reato ».

N. 601

ART. 1.

(Norma di abrogazione).

Gli articoli 519 (Della violenza carnale), 520 (Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale), 521 (Atti di libidine violenta), 522 (Ratto a fine di matrimonio), 523 (Ratto a fine di libidine), 524 (Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio), 525 (Circostanze attenuanti), 526 (Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata), 540 (Rapporto di parentela), 544 (Causa speciale di estinzione del reato) del codice penale sono abrogati.

ART. 2.

(Delitti contro la libertà sessuale).

Dopo l'articolo 613 del codice penale sono inseriti gli articoli seguenti, costituenti la sezione 3-bis del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, intitolata « Dei delitti contro la libertà sessuale »:

« ART. 613-bis (*Atti sessuali violenti*) — Chiunque compia su taluno atti sessuali, senza o contro la di lui volontà, o induce a compierli o ad assistervi, è punito con la reclusione da tre a dieci anni »;

« ART. 613-ter (*Violenza sessuale di gruppo*) — Chiunque, in concorso con altri, compia su taluno atti sessuali, senza o contro la di lui volontà, o induce a compierli o ad assistervi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 »;

« ART. 613-quater (*Atti sessuali violenti su minori di anni quattordici*) — Colui che compie i reati previsti dall'articolo

613-bis su persona minore di anni quattordici è punito con la reclusione da sette a dodici anni »;

« ART. 613-quinquies (*Circostanze aggravanti*). — La pena da infliggere per i reati previsti dagli articoli precedenti è aumentata quando sono commessi:

1) con privazione della libertà personale;

2) con l'impiego di armi proprie o improprie, o inducendo ipnosi, ovvero con l'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti;

3) su persona incapace di intendere o di volere;

4) su persona di età superiore ai quattordici anni e inferiore ai diciotto anni;

5) su un discendente o un ascendente, su un affine in linea retta, su una sorella o un fratello, su un affiliato o su persona sottoposta alla sua tutela o cura;

6) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio su persona che sia affidata alla sua custodia per ragioni di ufficio o su persona presso la quale sia fatta valere, anche fraudolentemente, la propria autorità;

7) avvalendosi della propria autorità o della propria posizione gerarchica;

8) su persona in stato di gravidanza;

9) abusando dei rapporti di coabitazione o di ospitalità ».

ART. 3.

(Pene accessorie).

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La condanna per i reati previsti dagli articoli 613-bis, 613-ter, 613-quater comporta le seguenti pene accessorie:

1) la perdita della potestà;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura;

3) la perdita dei diritti successori e del diritto agli alimenti nei confronti della parte lesa ».

ART. 4.

(Perseguibilità d'ufficio).

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« I reati previsti dagli articoli 613-bis, 613-ter, 613-quater sono perseguibili d'ufficio.

Se la violenza è compiuta dal coniuge convivente, contro il quale non sia in corso istanza di separazione, il reato è perseguibile a querela ».

ART. 5.

(Pubblicità del dibattimento).

All'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il dibattimento per i delitti previsti dagli articoli 613-bis, 613-ter, 613-quater del codice penale si svolge a porte aperte,

salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo in determinate udienze ».

ART. 6.

(Tutela del diritto alla riservatezza).

Nel corso del procedimento per i delitti previsti dagli articoli 613-bis, 613-ter, 613-quater del codice penale le domande e le indagini devono essere dirette ad accertare la mancanza di consenso della parte lesa, nel rispetto del suo diritto alla riservatezza.

ART. 7.

(Rito direttissimo).

Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 502-bis. *(Giudizio direttissimo per i delitti contro la libertà sessuale).* — Il procuratore della Repubblica procede con rito direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dagli articoli 613-bis, 613-ter, 613-quater del codice penale, e non per i reati eventualmente concorrenti.

Il rito direttissimo si celebra entro e non oltre il sessantesimo giorno ».

N. 969

ART. 1.

Dopo la Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale è inserita la Sezione II-bis — Dei delitti contro la libertà sessuale.

ART. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-bis. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque con violenza o minaccia commette su taluno o lo costringe o induce a commettere o a subire atti di natura sessuale è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-ter. — (*Violenza sessuale aggravata*). — La pena per il reato previsto dall'articolo 609-bis è della reclusione da cinque a dodici anni:

1) se il fatto è commesso, in concorso, da due o più persone;

2) se la persona offesa non ha compiuto gli anni 12;

3) se il fatto è commesso ai danni di un discendente, di un ascendente, di un fratello o di una sorella, di un parente collaterale entro il terzo grado, di un affine in linea retta, ovvero dal tutore o curatore in danno alla persona soggetta a tutela o curatela, o dal convivente del genitore in danno del discendente di questi;

4) se il fatto è commesso approfittando della propria autorità educatrice o di vigilanza, della propria superiorità gerarchica nel rapporto di lavoro, ovvero delle proprie funzioni di cura o di assistenza;

5) se il fatto è commesso ai danni di persona malata di mente, ovvero non in grado di resistere a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, preesistenti al reato ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-quater. — (*Violenza sessuale presunta*). — È punito con la stessa pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, prescindendo dall'accertamento della violenza o della minaccia, compia atti di natura sessuale:

1) con persona la quale al momento del fatto è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

2) con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 12;

3) con persona che al momento del fatto non ha compiuto i 16 anni, qualora il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore, il fratello o la sorella maggiorenni;

4) con persona custodita dal reo, quale arrestata o detenuta, ovvero al medesimo affidata, in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente;

5) se il reo è pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di autorità su chi ha in custodia la persona offesa ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-quinquies. — (*Età della persona offesa*). — Quando i delitti preveduti nella presente Sezione sono commessi in danno di un minore degli anni 12 il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*sexies*. — (*Atti sessuali consensuali tra minori*). — Non sono punibili gli atti sessuali consensuali tra minori, quando la differenza di età tra gli stessi non supera i 4 anni ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*septies*. — (*Pene accessorie ad altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti preveduti nella presente Sezione importa:

1) la perdita della potestà del genitore quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante dei delitti medesimi;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*octies*. — (*Sequestro di persona a fine di violenza sessuale*). — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di costringerlo al compimento degli atti previsti dal primo comma dell'articolo 609-*bis* è punito con la reclusione da 6 a 15 anni.

La pena è aumentata se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 609-*ter*.

Se il reo non consegue l'intento di commettere atti sessuali la pena è diminuita di un terzo ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*novies*. — (*Equiparazione dei rapporti di parentela*). — Ai delitti previsti nella presente Sezione si applicano le norme previste dall'articolo 540 ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*decies*. — (*Procedibilità*). — Per i delitti previsti nella presente Sezione si procede d'ufficio.

È tuttavia punibile a querela della persona offesa il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* quando tra le persone offese e il colpevole intercorre, nel momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza ».

ART. 11.

Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*undecies*. — (*Indagini e accertamenti*). — Nei delitti previsti nella presente Sezione, oggetto specifico dell'accertamento è la mancanza del consenso della parte al rapporto sessuale.

Le indagini non possono riguardare la vita privata e sessuale della vittima, se non nei limiti strettamente necessari ai fini dell'accertamento della mancanza del consenso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli interrogatori, le perizie e il dibattimento debbono comunque svolgersi nel rigoroso rispetto della dignità della persona e della sua sfera intima ».

ART. 12.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 578. — (*Infanticidio in stato di alterazione psichica*). — La donna che, trovandosi in uno stato di alterazione psichica conseguente al parto, cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, qualora tale stato psichico, pur non ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 89, ne riduca la capacità di intendere e di volere, è punita ai sensi dell'articolo 575 del codice penale, ma la pena è diminuita.

Non sono applicabili le aggravanti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 576 né le aggravanti di cui all'articolo 577 ».

ART. 13.

Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai delitti di cui alla Sezione II-bis del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale sono pubbliche, salvo che il presidente del tribunale disponga che l'intero dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse su richiesta della parte lesa o quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni tali da turbare la serenità del dibattimento medesimo ».

ART. 14.

Gli articoli del Capo I del Titolo IX del Libro II del codice penale e l'articolo 564 del codice penale sono abrogati.